

Pubblicato il 01/02/2021

N.00552 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 14548/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14548 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alberto Pavanello, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Maria Sessa, Vittorio Spallasso e Laura Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 5 settembre 2019 prot. N. 351465/2-11, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il ricorrente,

con riferimento alla selezione relativa al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale bandito nel 2019, non idoneo agli accertamenti sanitari.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento della graduatoria finale del concorso di cui sopra.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani;

Premesso che:

- il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe per: [REDACTED]

- avverso tale negativa determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, producendo certificazioni rilasciate da struttura pubblica (Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio di Alessandria), pochi giorni dopo l'esame in contestazione (avvenuto il 5.9.2019), dalle quali risultano valori ai limiti della soglia in data 10.9.2019 e ben al di sotto di essa in data 26.9.2019;

Rilevato che l'esito della Verificazione disposto dalla Sezione in corso di causa, svolto dalla Direzione Centrale di Sanità presso il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno (verbale depositato in data 24.8.2020) ha concluso ritenendo

non sussistente la causa di non idoneità;

Rilevato che il successivo riesame da parte dell'Ufficio Sanitario presso Centro di Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (depositato il 24.12.2020), che ha nuovamente escluso l'idoneità, si fonda, invero, sul criterio della cristallizzazione del dato così come accertato in ambito concorsuale escludendo a priori la rilevanza di rilevazioni o accertamenti successivi;

Considerato viceversa che, ad avviso del Collegio, la concomitanza temporale tra l'accertamento in sede concorsuale e gli accertamenti effettuati dal ricorrente (di pochi giorni successivi) - questi ultimi con esiti confermati dalla verifica - dimostra valori vicini ovvero ben al di sotto del limite, su persona, peraltro, in possesso di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui la stessa Commissione riscontrava la validità e la regolarità, come si evince dal verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica (vedi, al riguardo Cons. Stato IV, 15 ottobre 2020, n. 6252);

Ritenuto, pertanto, che possa ritenersi sussistente il "*fumus*" - considerato anche che il provvedimento impugnato non specifica in termini quantitativi l'effettivo valore ematico rilevato sul ricorrente (limitandosi ad indicare il superamento della soglia dei 200mg/dl) - e che debba trovare accoglimento, pertanto, la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alle restanti prove della procedura concorsuale alle quali non ha potuto partecipare (ricominciando dalla fase in cui gli è stato impedito di ultimarle) nonché, ove non vi ostino ragioni di carattere tecnico od organizzativo, per l'accesso al primo corso formativo utile;

Considerato, altresì, che il contraddittorio non è integro perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti, è avvenuta soltanto nei confronti di due controinteressati, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa";

Ravvisata, viceversa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di concorso;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto di fissare per il prosiegua la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- ammette con riserva il ricorrente al sostenimento delle prove concorsuali, limitatamente a quelle ad oggi non ancora svolte, nonché al primo corso formativo utile, ove non vi ostino ragioni di carattere tecnico od organizzativo;
 - dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
 - fissa per il prosiegua, la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito.
- Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021, tenuta mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28.10.2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.